

# RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Articolo 20 D.lgs 175/2016

Società detenute al 31/12/2023 – COMUNE DI BAGNACAVALLO  
SCHEDE DI ANALISI - Allegato A)


SOCIETA' PARTECIPATE DAL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E  
COMUNI ADERENTI AL 31/12/2023

Società partecipate al 31/12/2023	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBarda	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
HERA S.P.A.	0,0307%	0,0586%	0,0533%	0,0143%	0,0036%	0,0266%	0,0135%	0,0027%	0,0244%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	3,3168%	0,9114%	1,2779%			0,6169%			0,5706%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A. indiretta / TE.AM.	0,1831%	0,0661%	0,0822%	0,0033%	0,0008%	0,0410%	0,0031%	0,0006%	0,0398%	
PLURIMA S.R.L. (indiretta / Romagna Acque)	1,12975%	0,31555%	0,43905%	0,00106%	0,00026%	0,21237%	0,00099%	0,00019%	0,19704%	
ACQUA INGEGNERIA S.R.L. (indiretta Romagna Acque)	1,60993%	0,44967%	0,62566%			0,30263%			0,28079%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	14,8000%									5,0000%
START ROMAGNA S.P.A	0,2137%	0,1234%	0,0903%	0,0162%	0,0075%	0,0258%	0,0283%		0,0433%	
A.M.R. Società consortile a.r.l.	2,2537%	0,8370%	1,1501%	0,6293%	0,1519%	0,4898%	0,6076%	0,1240%	0,5363%	
TE.AM. S.R.L.	39,7936%	14,3791%	17,8764%	0,7118%	0,1782%	8,9127%	0,6636%	0,1291%	8,6527%	
STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione	0,4841%	0,0320%	0,0443%	0,0244%	0,0054%	0,0188%	0,0231%	0,0054%	0,0200%	
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.	9,0900%	3,3800%	4,6400%	2,5400%	0,6100%	1,9800%	2,4500%	0,5100%	2,1600%	
RAVENNA FARMACIE S.r.l.		2,4858%				2,3863%			1,7693%	
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.		5,6377%	0,9033%	0,9033%						

Società partecipate al 31/12/2023	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
<b>ACOSEA IMPIANTI S.r.l.</b>		0,601%								
<b>ROMAGNA TECH Soc. Cons. p. A.</b>										1,7045%
<b>LEPIDA S.C.p.A.</b>	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %						
<b>S.F.E.R.A. S.r.l.</b>	8,8642%									

In verde sono evidenziate le partecipazioni indirettamente possedute:

- 1) TE.AM. S.r.l. partecipa in Romagna Acque S.p.A. 0,46%;
- 2) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Plurima S.p.A.. al 32,28%
- 3) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Acqua Ingegneria S.r.l. al 46%.



## **ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'**

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni.

Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi **indicatori gestionali, organizzativi ed operativi** che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Ove ricorrono i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), gli enti predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

La situazione presa a riferimento per "l'analisi dell'assetto complessivo delle società" (art. 20) è quella relativa al 31/12/2023.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto estrapolate dai dati economici, patrimoniale, finanziari ed organizzativi dell'esercizio 2023, fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti.

Per quanto riguarda il “perimetro” della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette, anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, la società quotata HERA S.p.A.

## **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 D.LGS 175/2016**

Con delibera di Consiglio Comunale n 48 del 25/09/2017 il Comune di Bagnacavallo ha adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016.

A seguito dell'analisi contenute nel piano di revisione straordinaria, si è proceduto alla dismissione delle seguenti società:

- 1) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.RL. – Partecipazione detenuta da tutti i Comuni aderenti all'Unione, in liquidazione alla data di predisposizione dei piani di revisione straordinaria con conclusione nei primi mesi del 2018;
- 2) BANCA ETICA – La partecipazione è stata dismessa, tramite recesso, con acquisizione delle quote da parte della società stessa, che si è concluso nei primi mesi dell'esercizio 2023.

Risulta tutt'ora in corso la dismissione della società S.TE.P.RA. S.soc. cons a R.L. in liquidazione.

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 19/12/2023 ha rilevato l'assenza di interventi di razionalizzazione diversi da quelli deliberati in sede di revisione straordinaria, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere, ed pur con le note e le condizioni dettagliate nelle relazioni costituenti parte integrante delle delibere.

*Le società partecipate  
Schede di analisi  
requisiti articolo 20 D.lgs  
175/2016*

## ***HERA S.p.A.***

### **Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara;
- Comune di Fusignano.

### **Principale attività svolta:**

Gestione integrata risorse idriche, energetiche, servizi ambientali - Azienda multiservice con erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società misto pubblica / privata quotata in borsa.

## Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2024 (€ 0,14/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2023 (€ 0,125/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (€ 0,12/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (€ 0,11/azione)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 456.907,00	0,0307	€ 63.966,98	€ 57.113,38	€ 54.828,84	€ 50.259,77
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 362.885,00	0,0244	€ 50.803,90	€ 45.360,63	€ 43.546,20	€ 39.917,35
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 793.509,00	0,0533	€ 111.091,26	€ 99.188,63	€ 95.221,08	€ 87.285,99
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 53.873,00	0,0036	€ 7.542,22	€ 6.734,13	€ 6.464,76	€ 5.926,03
COMUNE DI BAGNARA	€ 29.030,00	0,0019	€ 4.064,20	€ 3.628,75	€ 3.483,60	€ 4.367,88
COMUNE DI CONSELICE	€ 213.531,00	0,0143	€ 29.894,34	€ 26.691,38	€ 25.623,72	€ 23.488,41
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 201.537,00	0,0135	€ 28.215,18	€ 25.192,13	€ 24.184,44	€ 22.169,07
COMUNE DI ALFONSINE	€ 872.254,00	0,0586	€ 122.115,56	€ 109.031,75	€ 104.670,48	€ 95.947,94
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 396.754,00	0,0266	€ 55.545,56	€ 49.594,25	€ 47.610,48	€ 43.642,94

## Principali dati di bilancio:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00
CAPITALE NETTO	€ 2.584.786.175,00	€ 2.530.311.087,00	€ 2.469.886.421,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 244.842.671,00</b>	<b>€ 270.976.395,00</b>	<b>€ 223.760.996,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.749.458.074,00	€ 1.666.814.819,00	€ 1.507.169.574,00
SPESE DI PERSONALE	€ 209.821.525,00	€ 205.025.193,00	€ 206.924.347,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.615.546.053,00	€ 1.539.528.075,00	€ 1.374.958.223,00

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.**

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”. Nell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di riconoscimento delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4)**

**Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

## REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 TUSP :

RISPETTATI

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

Per espressa previsione normativa, trattandosi di società quotata, ed anche nella considerazione che la società redige il bilancio consolidato, non sono incluse nell'analisi le partecipate indirettamente detenute attraverso HERA S.p.A., né sono applicabili le norme del TUSP, in relazione all'assegnazione alle stesse di obiettivi ed indirizzi.

I singoli Enti locali, come fatto negli esercizi precedenti dal Comune di Lugo e di Bagnara di Romagna, possono tuttavia riservarsi la facoltà di cedere in tutto o in parte la partecipazione detenuta, nei limiti di quanto previsto dal sindacato di blocco stipulato.

## ***ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.***

**Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Romagna Acque S.p.a. partecipata con una quota dello 0,46% da TE.AM. S.r.l., per cui tutti soci di TE.AM. S.r.l. detengono anche una partecipazione indiretta.

### **Principale attività svolta:**

La Società svolge le seguenti principali attività:

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall’EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l’EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all’utente finale;

c) La fornitura d’acqua all’ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all’esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d’acqua per finalità diverse dall’uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

### Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore % (partecipazione diretta)</i>	<i>Dividendi deliberati 2024 (deliberati su bilancio 2023)</i>	<i>Dividendi deliberati 2023 (deliberati su bilancio 2022)</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (deliberati su bilancio 2021)</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (deliberati su bilancio 2020)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 12.451.850,60	3,3168	€ 144.660,00	€ 144.660,00	€ 313.430,00	€ 313.430,00
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.142.276,08	0,5706	€ 24.888,00	€ 24.888,00	€ 53.924,00	€ 53.924,00
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.797.396,94	1,2779	€ 55.734,00	€ 55.734,00	€ 120.757,00	€ 120.757,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.421.547,50	0,9114	€ 39.750,00	€ 39.750,00	€ 86.125,00	€ 86.125,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.315.806,64	0,6169	€ 26.904,00	€ 26.904,00	€ 58.292,00	€ 58.292,00

### Principali dati di bilancio

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00
CAPITALE NETTO	€ 406.607.894,00	€ 402.994.110,00	€ 405.050.582,00
<b>UTILE/PERDITA</b>	<b>€ 5.975.270,00</b>	<b>€ 7.393.429,00</b>	<b>€ 7.781.275,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 62.288.990,00	€ 68.721.958,00	€ 58.671.781,00
SPESE DI PERSONALE	€ 9.418.008,00	€ 9.076.792,00	€ 8.881.872,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 54.869.313,00	€ 60.050.990,00	€ 48.531.099,00

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4)**

**Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

## **REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**



**Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:**

Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto “Romagna Acque-Società delle Fonti”, al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell’intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore all'ingrosso a favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle provincie della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio, come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR.

Le tariffe di fornitura di acqua all'ingrosso, definite nel rispetto della suddetta regolazione, tengono conto di cosiddette "rinunce tariffarie" proposte da ATERSIR ed accettate dalla società. La rinuncia dal parte della società di parte di componenti tariffarie della tariffa all'ingrosso determina un beneficio diretto nella definizione delle tariffe a favore dei cittadini. L'entità di tali rinunce trova una limitazione nella sostenibilità economica e finanziaria della società ovvero la redazione di bilanci di previsione e piani industriali che non evidenzino perdite economiche ed il ricorso all'indebitamento oneroso da terzi in misura tale da generare una posizione finanziaria netta negativa.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il Coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

I soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale.

Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

## Sostenibilità economico-finanziaria:

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei risultati economici degli ultimi 5 esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.377	48.462.807
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.581	13.826.183
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>60.661.038</b>	<b>57.158.825</b>	<b>58.671.781</b>	<b>68.721.958</b>	<b>62.288.990</b>
- Costi operativi esterni	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.394)	(26.553.404)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>36.205.791</b>	<b>34.949.011</b>	<b>37.282.897</b>	<b>36.613.564</b>	<b>35.735.586</b>
- Costo del personale	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.792)	(9.418.008)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>27.319.659</b>	<b>26.220.300</b>	<b>28.401.025</b>	<b>27.536.772</b>	<b>26.317.578</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.804)	(18.897.901)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>8.303.309</b>	<b>7.663.387</b>	<b>10.140.682</b>	<b>8.670.968</b>	<b>7.419.677</b>
Risultato gestione finanziaria	1.285.679	1.069.405	874.920	743.570	600.047
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>9.588.988</b>	<b>8.732.792</b>	<b>11.015.602</b>	<b>9.414.538</b>	<b>8.019.724</b>
- Imposte	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.109)	(2.044.454)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>7.041.108</b>	<b>6.498.349</b>	<b>7.781.275</b>	<b>7.393.429</b>	<b>5.975.270</b>

Nel 2023 il valore della produzione è pari a 62,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Il decremento rispetto al 2022 deriva principalmente dai minori conguagli tariffari sulla vendita di acqua, determinati da ARERA, nonostante la maggiore quantità venduta.

La quantità di acqua venduta all'ingrosso è stata di 110,5 ml/mc di acqua con un incremento di 2,5 ml/mc rispetto all'esercizio precedente. La tariffa media al mc per il 2023 è di 0,4198 euro, allineata alla tariffa media 2022. I conguagli tariffari nel 2023 sono pari a 751 mila euro contro 3,9 milioni del 2022.

Diminuiscono anche gli "Altri ricavi e proventi non commerciali" in seguito ai minori premi riconosciuti da ARERA sul contenimento delle perdite di rete, oltre che per minori contributi in conto esercizio, per effetto di un più contenuto impatto delle misure disposte dal Governo a favore delle imprese energivore.

I costi operativi esterni sono pari a circa 26,6 milioni di euro, in calo rispetto al 2022 per 5,6 milioni di euro per minori costi energetici, in seguito alla discesa dei prezzi, e di costi di approvvigionamento idrico, grazie al favorevole andamento idrogeologico grazie al maggior apporto di acqua da Ridracoli.

Il costo del personale nel 2023 cresce di 340 mila euro rispetto all'esercizio precedente, in quanto tiene conto degli effetti del rinnovo contrattuale, oltreché del costo dei nuovi assunti per l'intera annualità.

Quanto al contenimento delle spese di funzionamento, gli obiettivi assegnati alla società era stato chiesto alla società di aggiornare la rappresentazione e documentazione delle misure e dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi attivati.

La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi che, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, i soci hanno impartito sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, il tutto nel rispetto del sistema di governance vigente e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2023; la rendicontazione sull’attuazione degli indirizzi e il monitoraggio degli obiettivi è avvenuto in sede di verifiche infrannuali e da ultimo in sede di bilancio di esercizio 2023 nei termini di seguito indicati; per maggiore informativa di rendicontazione si rimanda ai paragrafi della Relazione sulla Gestione “Le risultanze economiche, la situazione patrimoniale e finanziaria” e “ Rendicontazione sugli obiettivi economici e gestionali assegnati per l’anno 2023”, mentre in termini specifici per i costi del personale si evidenzia quanto segue:

	<b>Consuntivo 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Consuntivo 2022</b>
TOT. COSTI DEL PERSONALE	9.418.008	9.449.629	9.076.792

Il costo del personale 2023 di 9,4 mln/euro è allineato al budget mentre il maggior costo rispetto al 2022 di 0,3 €/mln è da attribuire principalmente agli effetti del rinnovo del CCNL Gas Acqua 30/9/2022.

L’organico in forza al 31/12/2022 era di 161 unità e risulta di 157 unità al 31/12/2023; il budget prevedeva un organico a fine 2023 di n. 160 unità. In merito al dettaglio della movimentazione numerica del personale dell’anno 2023 si rinvia allo specifico paragrafo “Altre informazioni” della Nota Integrativa».

Proseguendo, è il caso di evidenziare che tra gli obiettivi economici e gestionali che vengono assegnati alla (e conseguentemente monitorati e rendicontati dalla) Società sovente rientrano anche obiettivi di contenimento di specifici costi di funzionamento (come ad esempio da ultimo avvenuto anche per l’anno 2023 - cfr. Deliberazione n. 145 del 30/11/2022 all’interno dell’approvazione della Relazione previsionale 2023, con cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli obiettivi assegnati alla Società per l’anno 2023 dal Coordinamento Soci del 26 ottobre 2022 e punto 6 della relativa Relazione sulla gestione).

Infine, di seguito si riporta un’ancora più dettagliata informativa in merito al maggior costo del personale registrato a bilancio 2023 rispetto all’anno 2022. Il costo del Personale 2023 di € 9.418.008 è allineato al budget 2023 e presenta un maggior costo rispetto al 2022 di € 342.000, da attribuire a:

- per + € 250.000 agli effetti del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gas Acqua 30/9/2022;
- per - € 5.000 agli effetti del turn over;
- per + € 60.000 ai maggiori costi relativi a maggiori prestazioni rese dal Personale in occasione dell’alluvione del maggio 2023 (lavoro straordinario, reperibilità, turni, ecc.);
- per + € 37.000 quale effetto netto tra maggiori costi (da imputare prevalentemente a minori recuperi dagli istituti assistenziali per minori assenze a titolo di malattie, maternità, legge 104 ecc., ed alle politiche di valorizzazione del Personale attivate nel 2022, i cui effetti si sono registrati nel 2023) e minori costi (da imputare prevalentemente a minori oneri a carico azienda collegati all’inflazione -TFR).

## **Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”**

Fra gli obiettivi assegnati alla società ed evidenziato come possibile razionalizzazione di tutto il sistema del servizio idrico integrato, da svariati anni era posto l’ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l’ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrice degli asset idrici, con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L’obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all’interno del sistema di regolazione.

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell’area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall’approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una “motivata istanza”, opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali susseguitisi negli ultimi anni.

L’approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all’interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d’ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall’annualità 2022.

Con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 è stato approvato lo specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

A questo ha fatto seguito l’approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d’ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 aveva stabilito l’avanzamento del progetto con l’approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite le reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società delle reti romagnole. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali.

Il cronoprogramma previsto, nel corso dell’esercizio 2024 è stato oggetto di rettifica a seguito della rilevazioni di alcune criticità in merito all’applicazione dei contenuti della motivata istanza post 2028 nel periodo 2029-2052.

Gli obiettivi assegnati alla società prevedono come data di effetto del conferimento il 01/01/2026.

**L'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione volontaria del sistema idrico integrato delle Romagna e della società Romagna Acque spa anche in attuazione dell'art. 20 del Tuspl.**

#### **CONCLUSIONE:**

La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'articolo 20 comma 2 lettere a-g e la razionalizzazione in avvio va vista come operazione per rendere più efficiente il sistema idrico integrato, di ampliamento della capacità di produrre investimenti e di contenimento dei costi.

Per quanto delineato la società può essere mantenuta.

## ***PLURIMA S.p.A.***

**Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:**

- **Partecipazione indiretta - Tutti i comuni soci di Romagna Acque e Te.Am. S.r.l.**

### **COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA**

- C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%;
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

### **Principale attività svolta:**

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmati della pubblica amministrazione

La società risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/20016 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all’art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

- **Principali dati di bilancio:**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 530.728,00	€ 489.440,00	€ 435.493,00
UTILE/PERDITA	€ 41.288,00	€ 53.947,00	€ 60.515,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.376.697,00	€ 1.455.823,00	€ 1.454.262,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.111.262,00	€ 1.160.756,00	€ 1.134.096,00

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

#### **Sostenibilità economico-finanziaria**

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società, della quale Romagna Acque ha partecipazione del 32,28% ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incredibile per la gestione dei finanziamenti stessi.

Su tali basi Romagna Acque, in qualità di socio di Plurima S.p.A., ha, a suo tempo concesso un prestito fruttifero per il finanziamento delle opere di adduzione e derivazione del sistema idraulico del canale emiliano romagnolo, sulle quali Plurima ha un diritto di utilizzo. Il valore complessivo del prestito è stato di circa 20 milioni euro, ed è in corso di rimborso in rate annuali con ultimazione del rimborso nel 2023. Le opere realizzate anche con il finanziamento concesso, hanno consentito al Romagna Acque di avvalersi di tali infrastrutture per il vettoriamento della risorsa idrica derivata dal Po (per la quale è in essere una concessione per il prelievo ad usi potabili) con significative economie rispetto ad altre soluzioni impiantistiche a suo tempo valutate. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:**

Plurima è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita. La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016. Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale **società di diritto singolare**;

#### **REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**



**In conclusione:**

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

## ***ACQUA INGEGNERIA S.R.L..***

### **Partecipazione indiretta attraverso la società Romagna Acqua S.p.a.**

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'in house providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifico, servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei Soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I Soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In data 29/09/2022, come richiesto da ANAC in data 10/08/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei Soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento Soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A. ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/09/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale,
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%,
- Ravenna Holding S.p.A. 23%.

La configurazione al modello "in house providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021. I Soci indiretti potranno effettuare affidamenti In house a cascata.

In data 17/11/2022 il coordinamento dei Soci di Acqua Ingegneria ha aggiornato la convenzione di affidamento commesse, in particolare per quanto previsto dall'art. 5, estendendo la possibilità di affidamento commesse anche da parte dei Soci Indiretti (i Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. e di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.).

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art. 3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i Soci, Società/Enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "Soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'Organismo di Vigilanza; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del Personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per i rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un Albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria e architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, per l'Albo fornitori/appaltatori e per quello dei servizi legali agli Albi dei Soci.

La presenza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Ravenna Holding S.p.A) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che "I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30/11/2020, i Soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.A. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando l'unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità.

## **Principale attività svolta:**

Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

- Principali dati di bilancio:**

<b>Principali dati Bilancio</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 157.615,00	€ 126.765,00	€ 109.970,00
UTILE/PERDITA	€ 30.850,00	€ 16.796,00	€ 9.645,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.895.786,00	€ 1.481.825,00	€ 884.291,00
SPESE DI PERSONALE	€ 855.983,00	€ 748.940,00	€ 399.995,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.845.556,00	€ 1.448.701,00	€ 866.851,00

## **Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:**

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento “Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.”, parte integrante delle delibere approvate dai soci per l’acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel business plan prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (marginе lordо operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di bench marking ,da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei cosiddetti "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L'Assemblea dei Soci di Acqua Ingegneria ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2022-2024 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2022-2024 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. I ricavi delle vendite e delle prestazioni superano il milione di euro per tutto il triennio di piano.

L'assetto organizzativo prevede un dimensionamento a regime di 18 unità tecniche/amministrative.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispetto quanto previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

**Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

## **REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**



**Note:**

Essendosi costituita nell'esercizio 2021 non è chiaramente possibile verificare il risultato degli ultimi 5 esercizi. Tutti gli esercizi di attività della società hanno registrato un risultato positivo;

Per quanto riguarda il fatturato medio del triennio, si evidenzia quanto segue:

- L'esercizio 2021 è stato l'anno di costituzione della società, ma l'operatività ed attività della stessa è iniziata solamente nella seconda metà dell'anno;
- Il fatturato calcolato secondo le disposizioni indicate dal MRF non considera la voce A3 del conto economico (Variazione dei lavori in corso su ordinazione) che invece costituisce componente tipica delle società che come Acqua Ingegneria lavorano su commessa, come previsto dall'OIC 23. Escludere la voce A3 per questa tipologia di società significa non considerare l'intero fatturato realizzato nell'esercizio. Se fosse considerata la voce A3 il fatturato medio sarebbe pari a 1.420.634 euro. Ai sensi del principio contabile OIC 23 i corrispettivi sulle commesse acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni", mentre i lavori in corso su ordinazione (lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva), sono rilevati alla voce A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione". Per la natura delle attività svolte dalla società il fatturato non dovrebbe limitarsi alle voci A1 e A5 del bilancio di esercizio, ma dovrebbe includere anche la voce A3. Nel 2023 la voce A3) è stata pari a € 1.208.387, nel 2022 era pari a € 646.985 e nel 2021 ammontava a € 578.417 (valore sempre in crescita nel triennio). Come si evince dai Budget 2024-2026, i Soci per il triennio in questione prevedono di conferire alla società servizi idonei ad accrescere la soglia di fatturato fino a soddisfare i requisiti di legge. Il preconsuntivo 2024, approvato dai Soci a fine agosto, stima un fatturato superiore al milione di euro e un valore della produzione di oltre 3 milioni di euro.

- **Conclusione**

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

## ***START ROMAGNA S.p.A.***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

**Principale attività svolta:**

Attività connesse o strumentali riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSPSocietà a totale partecipazione pubblica.

## Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 61.987,00	0,2137
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 12.552,00	0,0433
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 26.191,00	0,0903
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 2.175,00	0,0075
COMUNE DI CONSELICE	€ 4.712,00	0,0162
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 8.202,00	0,0283
COMUNE DI ALFONSINE	€ 35.797,00	0,1234
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 7.477,00	0,0258

## Principali dati di bilancio:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00
CAPITALE NETTO	€ 30.438.827,00	€ 30.376.882,00	€ 30.303.410,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 61.946,00</b>	<b>€ 73.472,00</b>	<b>€ 98.352,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 94.391.248,00	€ 96.833.358,00	€ 91.731.599,00
SPESE DI PERSONALE	€ 40.965.088,00	€ 40.609.347,00	€ 39.831.401,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 93.398.788,00	€ 96.510.039,00	€ 91.600.195,00

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

**Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – Trasporto pubblico locale**

### **Motivazioni:**

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. La partecipazione nella società “START ROMAGNA S.P.A.”, in esito all’operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 delle Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell’ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l’attività caratteristica nell’ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell’art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Deriva dall’aggregazione delle aziende del trasporto pubblico locale delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

### **Tipologia di controllo.**

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla cognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

Oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo a quelli della Sezione Controllo Emilia-Romagna da parte di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno

opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell’ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto è sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata “pubblica amministrazione”) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui "non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l’esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo “dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea” (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);".

La delibera della Sezione n. 4/2024/VSGO, richiamando a supporto la sentenza del Consiglio citato, ha ribadito di ritenere Start Romagna S.p.a. società a controllo pubblico.

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l’importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, su impulso del Comune di Ravenna si è ritenuto doveroso in ogni caso assumere un’iniziativa concreta, per avviare un confronto fra gli enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell’esito del confronto,

alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Si ritiene di dovere evidenziare che su impulso della Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024), è stato approvato dagli enti locali interessati (dal Comune di Ravenna con delibera del Consiglio Comunale n. 72 pg.121914 del 28.05.2024) un “Protocollo d'intesa per la costituzione del "gruppo industriale del T.p.l." in Emilia-Romagna”, la cui attuazione comporterebbe la modifica di "Start Romagna S.p.a.", mediante relativa fusione per incorporazione in T.P.E.R. S.p.a. (di cui tutti gli attuali soci di Start Romagna S.p.a. diverrebbero soci).

È prevista in particolare la scissione mediante scorporo delle SOT (società operative territoriali) e la conseguente fusione delle società Seta S.p.a. e Start Romagna S.p.a. in Tper S.p.a. Il protocollo prevede quindi non solo il venire meno di Start Romagna S.p.a. nella sua configurazione attuale, ma la fusione in Tper S.p.a. che è al momento società quotata un mercato regolamentato e come tale non interessata dall' istituto del “controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data l'assoluta rilevanza di tale sopravvenienza, potrebbe essere pertanto al momento opportuno posticipare ogni questione ed approfondimento in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a. in tema di controllo pubblico in rapporto all'avanzamento del percorso per la creazione del gruppo industriale del T.P.L. regionale. Si verificherà in particolare se il progetto troverà applicazione in tempi compatibili, verificandone l'andamento con cadenza periodica, per cui laddove le tempistiche evidenziassero ritardi oltremisura, gli enti locali soci potranno valutare la decisione definitiva in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a., auspicando il pieno consolidamento, nel frattempo, della nozione di controllo pubblico nella giurisprudenza contabile ed amministrativa.

La configurazione attuale di Start Romagna S.p.a. come società a partecipazione pubblica non di controllo permane pertanto nel transitorio, non precludendo un'eventuale diversa configurazione in conseguenza del riscontro di una effettiva evoluzione nel corso del 2025 del processo di riassetto societario.

## **Sostenibilità economico-finanziaria**

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.623.099	64.147.883	73.934.663	75.901.218	75.432.831
Incrementi di immb. per lavori interni	1.035.843	1.084.246	653.659	1.113.176	1.269.211
Altri ricavi e proventi non commerciali	14.339.252	16.301.947	17.143.277	19.818.964	17.689.206
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>86.217.774</b>	<b>81.534.076</b>	<b>91.731.599</b>	<b>96.833.358</b>	<b>94.391.248</b>
- Costi operativi esterni	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.433)	(42.712.951)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>51.045.664</b>	<b>48.170.924</b>	<b>49.915.073</b>	<b>49.481.925</b>	<b>51.678.297</b>
- Costo del personale	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.347)	(40.965.088)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>10.136.737</b>	<b>10.480.661</b>	<b>10.083.672</b>	<b>8.872.578</b>	<b>10.713.209</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.259)	(9.720.749)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>228.744</b>	<b>74.844</b>	<b>131.404</b>	<b>323.319</b>	<b>992.460</b>
Risultato gestione finanziaria	(4.735)	1.006	(3.448)	(229.154)	(910.514)
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>224.009</b>	<b>75.850</b>	<b>127.956</b>	<b>94.165</b>	<b>81.946</b>
- Imposte	(130.692)	(35.573)	(29.604)	(20.693)	(20.000)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>93.317</b>	<b>40.277</b>	<b>98.352</b>	<b>73.472</b>	<b>61.946</b>

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

Il Bilancio 2023 riporta un utile di euro 61.946 al netto delle imposte. Risultato positivo non scontato considerato che il 2023, come accaduto per gli esercizi precedenti, è stato caratterizzato da una situazione economica e finanziaria molto complessa. Dopo la fine della pandemia nel corso del 2023, si è avuto un ritorno alla normalità, ma i ricavi tariffari non sono ancora ritornati ai valori pre-pandemia e rimangono elevati i costi di produzione in conseguenza delle tensioni presenti nei mercati delle materie prime e dell'energia, che hanno generato un aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse.

I costi della produzione sono in diminuzione. Si riducono, in particolare, i costi per materie prime e di consumo principalmente per effetto della riduzione dei costi di trazione e in maniera più significativa si riducono i costi per servizi soprattutto per il calo dei servizi di trasporto in subaffidamento a seguito della cessazione dei servizi aggiuntivi covid, nonché per una importante diminuzione dei costi per pulizie mezzi, spese per utenze, manovra mezzi ecc.

La Società, nonostante la difficile situazione riscontrata in questi ultimi anni, è riuscita a salvaguardare l'equilibrio di bilancio, anche grazie ai ristori ricevuti sotto forma di credito d'imposta sul carburante e sull'energia e agli efficientamenti realizzati.

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società non presenta ad oggi situazioni di criticità.

Per quanto riguarda l'esercizio 2024, i dati di budget sono quelli riportati nel piano industriale 2023-2026. Le previsioni ipotizzano il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

Si evidenzia che a partire dal 2024, due temi importanti coinvolgono la società.

- Il primo è il progetto, promosso dalla regione Emilia-Romagna, di realizzare un gruppo industriale del trasporto pubblico locale avente dimensione regionale grazie alla fusione di Tper, Seta e Start. A tal fine la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024 ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa per la costituzione del gruppo industriale del TPL in Emilia-Romagna”, successivamente approvato anche dalla maggior parte degli enti locali soci di Start Romagna;
- Il secondo tema riguarda l’avvio, da parte dell’Agenzia della Mobilità Romagnola, delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in Romagna con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

#### REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 20:



**Conclusione:**

La società svolge un servizio di interesse generale ed, in sede di revisione straordinaria, se ne è rilevata la conformità a tutti i parametri richiesti per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione. I soci, possono tuttavia decidere in modo autonomo la dismissione della partecipazione, anche alla luce del fatto che i requisiti gestionali del servizio affidato, sono definiti nei rispettivi contratti di servizio, pur nella considerazione che la partecipazione alla compagnie sociale possa consentire leve di intervento più rapide e puntuali.

## ***A.M.R. S.R.L. CONSORTILE***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano

**Principale attività svolta:**

Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale - Svolge le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista per legge.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;

- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

Società a totale partecipazione pubblica

#### SCHEMA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
<b>COMUNE DI LUGO</b>	€ 2.253,70	2,2537
<b>COMUNE DI FUSIGNANO</b>	€ 536,30	0,5363
<b>COMUNE DI BAGNACAVALLO</b>	€ 1.150,10	1,1501
<b>COMUNE DI SANT'AGATA</b>	€ 151,90	0,1519
<b>COMUNE DI BAGNARA</b>	€ 124,00	0,1240
<b>COMUNE DI CONSELICE</b>	€ 629,30	0,6293
<b>COMUNE DI MASSA LOMBARDA</b>	€ 607,60	0,6076
<b>COMUNE DI ALFONSINE</b>	€ 837,00	0,8370
<b>COMUNE DI COTIGNOLA</b>	€ 489,80	0,4898

#### Principali dati di bilancio:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.774.254,00	€ 3.622.296,00	€ 3.503.072,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 151.957,00</b>	<b>€ 119.223,00</b>	<b>€ 162.457,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 67.836.900,00	€ 69.916.875,00	€ 70.774.477,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.409.427,00	€ 1.386.296,00	€ 1.258.603,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 67.843.511,00	€ 69.799.768,00	€ 70.614.253,00

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

#### **Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d).**

#### **Motivazioni:**

La società svolge un servizio di interesse generale e strumentale agli enti soci, in quanto svolge le funzioni di agenzia per la mobilità, quale ente regolatore del servizio di trasporto pubblico locale.

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

A decorrere dal 10/03/2017 ha avuto decorrenza la fusione per incorporazione delle tre agenzie del trasporto pubblico dei territori di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, attuata ai fini di razionalizzazione di omogeneità con gli enti gestori del servizio.

## **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo quinquennio ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo e ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale.

In particolare, i costi di funzionamento nel 2023, ed anche in pre-chiusura 2024, sono stati contenuti nei limiti fissati nel bilancio di previsione con alcuni risparmi; anche per quanto riguarda la voce più importante di costo di funzionamento, ovvero il costo del personale, si è avuta per il 2023 una diminuzione, se si considera al netto del rinnovo CCNL.

Inoltre AMR ha ampliato il proprio perimetro di attività e ha assorbito, negli anni, varie funzioni prima espletate dagli Enti Soci o non previste, come ad esempio la gestione dei fondi PNRR e altri fondi Regionali, che transitano dalla Società chiamata ad erogarli, previa articolata verifica e certificazione agli Enti erogatori di quanto spettante agli interessati (Gestori dei servizi).

Infine, a partire dall'anno 2023, sono diventate molto rilevanti le attività connesse alla procedura di gara per il nuovo affidamento decennale del servizio TPL bacino Romagnolo avviate dal secondo semestre 2021.

## **REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**



## **Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016**

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione, trattandosi di società priva di scopo di lucro che svolge funzioni previste per legge di Agenzia della mobilità. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

AMR è da considerarsi società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP. È costituita ai sensi delle Leggi Regionali dell'Emilia Romagna n. 30/1998, 3/1999 e 10/2008 (art. 1 Statuto AMR).

In particolare, la L.R. 10/2008, nel dettare le norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti, fra l'altro, i servizi di trasporto pubblico locale (art.23), promuoveva, in relazione alle Agenzie locali per la mobilità "l'adozione di forme organizzative, quali le società di capitale a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art.30 del decreto legislativo n.267 del 2000" (art.25). In attuazione di tale precezzo, AMR assume l'attuale configurazione e l'attuale oggetto sociale all'esito dell'operazione di riorganizzazione delle funzioni di agenzia della mobilità in ambito romagnolo attuata mediante scissione delle società "ATR - Società consortile a responsabilità limitata", con sede in Cesena, e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. Consortile", con sede in Rimini, a favore della società beneficiaria preesistente "Ambra - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.", con sede in Ravenna. In definitiva, su impulso della Regione, che individua nell'area rappresentata complessivamente dal territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini un bacino ottimale di prestazione del servizio di trasporto pubblico locale, si costituisce AMR, quale modello di organizzazione dell'Agenzia locale di mobilità, che deve operare sulla base di convenzioni ex art.30 D.lgs.267/2000.

In conformità alla missione normativa, l'oggetto sociale (art.4 dello statuto) prevede che la società ha scopo consorziale ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci" ed ha per oggetto "lo svolgimento, nell'ambito Romagna" - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna – e nei territori ad esso contigui di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate".

Dunque, ai sensi delle Leggi Regionali n.30/1998, 3/1999 e 10/2008, richiamate nell'art.1 dello statuto, AMR esercita, in luogo e nell'interesse dei Comuni necessariamente associati (per Legge Regionale), funzioni di cui gli stessi sono titolari: ai sensi dell'art.14, comma 27, D.L.78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra fra II le funzioni fondamentali dei Comuni" ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.p) della Costituzione.

Come già definito nei precedenti piani di razionalizzazione, che qui si intendono richiamati, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 il nuovo statuto, il quale riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia- Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Inoltre, vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e le conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (in particolare la deliberazione n.4 del 30/01/2024), è stato condivisa con alcuni soci, principalmente quelli dell'area ravennate, la volontà di approfondire le tematiche relative alla qualificazione del controllo sulla società.

Si è ritenuto, vista la natura dell'attività svolta, ed anche a seguito delle modifiche statutarie intervenute di poter confermare l'orientamento della corte dei conti, qualificando la società come società a controllo congiunto ed assumendo tutte le iniziative per formalizzare l'esercizio del controllo.

Nella sostanza, considerato che la società, in seguito anche alle modifiche statutarie effettuate, adotta già gli istituti previsti per il controllo pubblico, la definizione formale di società “a controllo pubblico” o di “partecipata di diritto speciale” (in quanto prevista da una specifica legge regionale) appare priva di effetti concreti, limitandosi ad una diversa denominazione formale.

Si ritiene quindi che, nel caso specifico, si possa prescindere dalla eventuale diversa valutazione di altri enti locali soci e, in accordo con i comuni di Faenza e Cervia, di classificare la società come a controllo pubblico, prendendo atto delle considerazioni effettuate dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per l’Emilia Romagna.

## **TE.AM. S.r.l.**

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

**Principale attività svolta:**

Società patrimoniale - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi - gestione canile intercomunale, infermeria felina e gestione delle colonie feline;

Società a totale partecipazione pubblica

**Affidamenti da parte degli enti locali soci:**

- Amministrazione e gestione delle reti ed impianti del servizio idrico conferite dai comuni;
- Gestione canile intercomunale, infermeria felina e colonie feline (il servizio è stato affidato dall'Unione dei Comuni, a cui è stato trasferito il servizio ambiente per conto di tutti i comuni aderenti)

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 43.773,00	39,794
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 9.518,00	8,653
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 19.664,00	17,876
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 196,00	0,178
COMUNE DI BAGNARA	€ 142,00	0,129
COMUNE DI CONSELICE	€ 783,00	0,712
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 730,00	0,664
COMUNE DI ALFONSINE	€ 15.817,00	14,379
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 9.804,00	8,913
<b>TOTALE COMUNI UNIONE</b>	<b>€ 100.427,00</b>	<b>91,2973</b>

## Principali dati di bilancio:

	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 84.877.015,00	€ 84.555.577,00	€ 84.905.360,00
UTILE/PERDITA	€ <b>321.440,00</b>	-€ <b>349.785,00</b>	-€ <b>302.117,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.640.256,00	€ 951.581,00	€ 984.962,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.378.709,00	€ 1.349.094,00	€ 1.331.252,00

## REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

### Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

#### Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – (proprietà delle reti del servizio idrico integrato)

#### Motivazioni:

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria feline e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è relativo ai servizi svolti a favore degli enti locali soci come evidenziato nel prospetto che segue con riferimento all'esercizio 2023:

2023		
<b>Canoni affitto Hera S.p.A. - Ciclo idrico integrato</b>	€	1.280.976,00
<b>Canoni affitto Hera S.p.A. - Igiene ambientale</b>	€	-
<b>Corrispettivi per gestione canile intercomprensoriale</b>	€	298.308,79
<b>Altri ricavi</b>	€	45.714,66
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.624.999,45</b>
% fatturato per attività nei confronti di enti soci		97,19 %

## REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

In sede di revisione ordinaria relativa all'esercizio 2022 erano state evidenziate le se seguenti criticità:

- **Il fatturato medio degli ultimi 3 esercizi pari ad € 989.002,33 è inferiore al limite di un milione di euro previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera d) del TUSP.** Si segnala che i canoni del servizio idrico integrato, che rappresentano oltre il 65% dei ricavi, al netto di quanto verrà evidenziato successivamente sull'accoglimento della motivata istanza ad ARERA per la modifica del sistema tariffario, sarebbero stati destinati ad esaurirsi nel medio periodo, in quanto legati alle quote di ammortamento dei cespiti affidati al gestore;
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti** (Articolo 20 comma 2 lettera b) – Come descritto in sede di piano di razionalizzazione straordinaria, e successivamente in occasione dei piani annuali di revisione ordinaria, la società a seguito della modifica statutaria avvenuta nel mese di dicembre 2011 è amministrata da un amministratore unico che fin da quell'anno svolge l'attività a titolo gratuito, e gran parte delle attività di carattere amministrativo e tecnico sono svolte da personale degli enti soci (o dell'Unione dei Comuni a cui gli enti aderiscono), piuttosto che da personale dipendente, direttamente assunto. Essendo prestazioni che non comportano costi per la società, non vi è evidenza di tale impiego nei bilanci della stessa.  
La natura dell'attività, che è prevalentemente legata alla proprietà degli assets del servizio idrico integrato, affidati in gestione a seguito di gara indetta dall'agenzia d'ambito, è tale per cui la presenza di un dipendente avrebbe comportato costi di gestione, che avrebbero gravato ulteriormente sulla situazione economica della società. Si è reputato che l'assenza di dipendenti, pur sostituita da prestazione gratuite, come evidenziato sopra, rappresenti un fattore positivo e non sintomo di ente privo di attività e non necessario per i soci.
- **Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti** (Art. 20 comma 2 lettera e)): Come evidenziato anche nei precedenti piani di revisione e come sarà ulteriormente descritto in seguito, la società fin dal 2006 è sempre stata in perdita. La società è da considerarsi di interesse generale (gestione delle reti del servizio idrico integrato), per cui si ritiene che la problematica delle ripetute perdite, vada analizzata soprattutto nel più ampio contesto della sostenibilità economica finanziaria nel medio lungo periodo. In seguito, in modo analogo a quanto fatto nelle relazioni ai piani di razionalizzazione dei precedenti esercizi, si farà ampia disamina delle prospettive future della società, con particolare riferimento alle cause ed alle azioni poste in essere per limitare o azzerare le perdite.

L'esito della revisione aveva rilevato in particolare, come sopra evidenziato, la non conformità del parametro di cui alla lettera d) dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 (fatturato medio triennio precedente inferiore ad un milione di euro), imponendo un intervento di razionalizzazione, che tuttavia era già in atto alla data della redazione della ricognizione.

## **RELAZIONE SULL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:**

Come evidenziato nella relazione stessa relativa all'esercizio precedente, la stipula della convenzione fra la società, ATERSIR ed Hera S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato avvenuta nel mese di aprile 2023, a seguito dell'accoglimento da parte dell'autorità nazionale ARERA di una istanza per la modifica del sistema tariffario, ha avuto come effetto economico immediato l'incremento dei corrispettivi già a partire dall'esercizio in corso.

I corrispettivi per l'esercizio 2023 relativi al servizio idrico integrato sono stati infatti così definiti ed articolati:

		2023
A	Quota proprietario (remunerazione) affitto ramo di azienda	€ 343.169
B	Quota finanziamento investimenti SII post 2006	€ 226.807
C	Corrispettivi motivata istanza 2021	€ 711.000
		<b>€ 1.280.976</b>

Tali corrispettivi sommati agli altri ricavi caratteristi ed accessori portano il fatturato 2023 ad € 1.640.256 ed il fatturato medio del triennio 2021 / 2023 ad € 1.192.266.

Come sarà poi successivamente illustrato il fatturato degli esercizi 2024 e successivi subirà ulteriore incremento, sempre per effetto della modifica del sistema tariffario.

Correlato all'incremento del fatturato si rileva l'avvio del superamento della criticità dei reiterati risultati economici negativi. L'esercizio 2023 ha infatti chiuso con un utile di esercizio di € 321.440.

## **Sostenibilità economico finanziaria e contenimento delle spese di funzionamento**

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2024 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Si segnala a partire dall'esercizio 2023 le crescenti disponibilità finanziarie, correlate anche alla modifica del sistema tariffario sopra accennato e di cui si dirà anche successivamente, hanno reso possibile l'effettuazione di investimenti in strumenti finanziari (titoli di stato, conti correnti vincolati ....) produttivi di interessi attivi che hanno contribuito e contribuiranno ad incrementare i risultati economici positivi.

Le perdite, come più volte ribadito ed evidenziato, erano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione della tariffa del SII che, ai sensi di legge, non remunerava tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A.

La società, da un punto di vista finanziario, era ed è sana, in quanto ha prodotto costanti flussi positivi di cassa che avevano, tra l'altro, consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi avevano generato risparmi complessivi di costi per oltre 1,8 milioni di euro, ma è evidente che non è stato sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, erano da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR in essere fino al mese di aprile 2023). Il problema era analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si era addivenuti alla situazione regolatoria dei canoni in essere fino al mese di aprile 2023:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desumeva la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

*ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)*

*1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.*

*2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, **i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni affinché possano provvedere al relativo pagamento.**

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accesi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai Comuni alle Patrimoniali, non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

**Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi a carico dei cittadini.**

Per quanto sopra illustrato, è chiaro che, nonostante la razionalizzazione operata la società non sia riuscita ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2023 ammontano ad € 21.562.194.

In sede di revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione periodica si era sempre valutata la possibilità di mantenimento, ma nel contempo di mettere in atto tutti gli interventi possibili per superare e risolvere le criticità sopra delineate.

In sede di documento unico di programmazione uno degli obiettivi che i comuni avevano individuato ed assegnato alla società consisteva nella realizzazione di un progetto straordinario di ristrutturazione aziendale. Tale progetto, da anni allo studio, è comune a tutte le società degli assets del servizio idrico integrato dell'Area Romagna, che hanno la medesima problematica di TE.AM. determinata dal sistema tariffario non sufficiente, per le motivazioni sopra delineate, a remunerare il capitale.

Tale progetto consiste nell' incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. dei cespiti del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore, con lo scopo di fare della società "incorporante" l'unico soggetto proprietario delle reti, con una capacità di investimento molto maggiore rispetto alle singole società patrimoniali.

La realizzazione di tale progetto era subordinata ad una modifica del sistema tariffario da parte dell'autorità nazionale (ARERA) tale da consentire la remunerazione del capitale, quanto meno delle quote di ammortamento.

E' stata in tal senso predisposta una "motivata istanza" all'autorità nazionale.

Siccome ogni modifica in aumento dei canoni alle patrimoniali comporta un incremento delle tariffe a carico degli utenti finali, la gestazione è stata particolarmente complessa e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale per il gas e l'energia era tutt'altro che scontata.

In estrema sintesi la motivata istanza trasmessa nel gennaio 2021 all'autorità nazionale prevedeva diversi scenari che si sostanziano tutti nel fatto che **tutti i canoni che sarebbero stati corrisposti in caso di accettazione dovevano essere reinvestiti nell'ampliamento e ristrutturazione delle reti idriche stesse ed il canone non potrà in alcun caso eccedere le quote di ammortamento**. Stessa destinazione dovrà avere il fondo di ripristino già accantonato dal gestore.

Uno dei punti di forza contenuti nella motivata istanza è rappresentato proprio dall’aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato dell’area Romagna presso un unico soggetto (Società patrimoniale unica), con lo scopo di razionalizzazione del sistema e di rendere possibile la realizzazione dell’enorme mole di investimenti generata dalla nuova articolazione tariffaria. Sulla realizzazione di tale progetto, ATERSIR dovrà tenere informata l’autorità nazionale.

L’autorità nazionale nel corso del 2021 ha accettato tale proposta, nella considerazione del fortissimo bisogno di investimenti nel servizio idrico, del trend delle tariffe che senza nuovi investimenti e canoni, sarebbe stato in calo, e della liquidità delle patrimoniali stesse.

La motivata istanza, come approvata dall’Autorità, contestualmente ad una proroga al 2028 all’attuale gestore, Hera S.p.A., prevede come detto la remunerazione dal parte del gestore dei cespiti prima in uso gratuito allo stesso, con contestuale obbligo da parte delle società patrimoniali di reinvestimento integrale del maggior corrispettivo in interventi del servizio idrico integrato, con importanti ricadute sul territorio in termini di miglioramento ed ampliamento della rete idrica.

Nel mese di aprile 2023, in applicazione del nuovo sistema tariffari introdotto a seguito dell’istanza, la società TE.AM. S.r.l. ha, come detto, stipulato convenzione con ATERSIR ed il Gestore del servizio idrico integrato (HERA S.p.A.) per “la messa a disposizione dei beni ed il finanziamento del servizio idrico integrato”, che, da un punto di vista economico prevede la remunerazione dei beni prima concessi ad uso gratuito come segue:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
€ 711.000	€ 1.731.737	€ 1.717.615	€ 1.699.404	€ 1.698.474	€ 1.696.352

I canoni di cui sopra dovranno essere reinvestiti totalmente in investimenti del servizio idrico integrato, che a loro volta saranno produttivi di canoni, limitatamente alle quote di ammortamento, senza alcuna remunerazione legata al capitale investito.

Per quanto riguarda gli esercizi 2022, 2023 e 2024 i canoni relativi al servizio idrico integrato sono stati così determinati da ATERSIR (importi già fatturati ed incassati da TE.AM:

		2022	2023	2024
A	Quota proprietario (remunerazione) affitto ramo di azienda	€ 373.422	€ 343.169	-
B	Quota finanziamento investimenti SII post 2006	€ 231.174	€ 226.807	€ 255.351
C	Corrispettivi motivata istanza 2021	-	€ 711.000	1.731.737
		<b>€ 604.596</b>	<b>€ 1.280.976</b>	<b>€ 1.987.088</b>

A partire dall'esercizio 2025 gli investimenti effettuati in misura pari ai canoni di cui alla lettera C, saranno essi stessi produttivi di ulteriori canoni per la sola componente “ammortamenti” (sfasamento temporale di due anni fra effettuazione degli investimenti ed inserimento in tariffa).

L'operazione successiva, che, come detto, costituiva punto di forza dell'istanza, è proprio la realizzazione, con scopo di razionalizzazione ed ottimizzazione della gran mole di investimenti, di una unica società patrimoniale del servizio idrico integrato.

La società individuata, come già detto, è la società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. che già possiede struttura adeguata e potrebbe anche rendersi disponibile ad appaltare essa stessa eventuali investimenti previsti in ossequio alla motivata istanza. In tale ottica va anche vista la costituzione da parte di Romagna Acque S.p.A. della società Acqua Ingegneria S.r.l.

#### **Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:**

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016, in quanto gestisce le reti del servizio idrico integrato.

La società nel corso dell'esercizio 2023 ha proceduto a modificare lo statuto, anche al fine di prolungare la durata per consentire di portare a termine le anzidette operazioni (il termine della società del precedente statuto era fissato al 31/12/2023).

#### **Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”**

Il progetto oltre che dalle società patrimoniali costituisce obiettivo per la società Romagna Acque S.p.A.

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 aveva stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite le reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società delle reti romagnole. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali.

Il cronoprogramma previsto, nel corso dell'esercizio 2024 è stato oggetto di rettifica a seguito della rilevazioni di alcune criticità in merito all'applicazione dei contenuti della motivata istanza post 2028 nel periodo 2029-2052.

Gli obiettivi assegnati alla società prevedono come data di effetto del conferimento il 01/01/2026.

**L'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione del sistema idrico integrato delle Romagna, della società Romagna Acque spa e di TE.AM. S.r.l. anche in attuazione dell'art. 20 del Tuspl.**

Al termine di tale operazione straordinaria, esemplificando, il patrimonio di TEAM, sarebbe composto esclusivamente dagli immobili ove ora sorge il canile, da un immobile concesso in locazione commerciale ad HERA stessa per il servizio ambientale e dalle azioni di Romagna Acque ricevute in concambio.

## **CONCLUSIONI:**

- Si rileva come elemento critico, ai sensi del tenore letterale di quanto previsto dal testo unico, l'assenza di personale dipendente le cui funzioni sono svolte da personale degli enti soci e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, stante anche la peculiare attività della società.
- Si ritiene che la società, fino alla **realizzazione del progetto di aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato in capo ad un unico ente, come sopra delineato, progetto che costituisce esso stesso azione di razionalizzazione, la società**, pur con le criticità sopra delineate, potrà essere detenuta dai comuni soci.
- **Al termine dell'operazione di scorporo dei cespiti a favore della patrimoniale unica, la società non avrà più le caratteristiche previste dal D.lgs 175/2016 per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Dovrà pertanto essere soggetta a razionalizzazione, a mezzo scioglimento e retrocessione ai comuni del patrimonio residuo o altro intervento ai sensi del D.lgs. 175/2016.**

## ***S.TE.P.RA Società Consortile a Responsabilità limitata in liquidazione***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

**Principale attività svolta:**

Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Società totalmente pubblica.

La società è in liquidazione dal 26/07/2013 e dal 07/06/2019 è stata assoggetta alla procedura di fallimento.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 13.361,16	0,484
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 560,28	0,020
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.222,68	0,044
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 149,04	0,005
COMUNE DI CONSELICE	€ 673,44	0,024
COMUNE DI BAGNARA	€ 129,72	0,005
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 637,56	0,023
COMUNE DI ALFONSINE	€ 885,96	0,032
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 518,88	0,019
<b>TOTALE COMUNI UNIONE</b>	<b>€ 18.138,72</b>	<b>0,6572</b>

<b>Principali dati Bilancio</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
CAPITALE NETTO	-€ 5.708.722,00	- € 3.689.406,00	-€ 2.166.776,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.044.315,00	-€ 1.562.897,00	-€ 2.131.422,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 775.537,00	€ 745.827,00	€ 822.387,00
SPESE DI PERSONALE	€ 48.062,00	€ 48.097,00	€ 362.690,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.490.877,00	€ 844.003,00	€ 1.688.193,00

La società non ha proceduto ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

#### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

#### **Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

#### **Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:**

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società ,ora soggetta alle procedure fallimentari.

La procedura di liquidazione segue i tempi dettati dalla procedura fallimentare.

## ***ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

**Principale attività svolta:**

Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico. Favorire tramite i servizi di formazione professionale erogati lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 9.090,00	9,090
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.160,00	2,160
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.640,00	4,640
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 610,00	0,610
COMUNE DI CONSELICE	€ 2.540,00	2,540
COMUNE DI BAGNARA	€ 510,00	0,510
COMUNE DI MASSA LOMBarda	€ 2.450,00	2,450
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.380,00	3,380
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.980,00	1,980

**Principali dati di bilancio:**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 525.148,00	€ 471.905,00	€ 406.220,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 53.244,00</b>	<b>€ 65.685,00</b>	<b>€ 54.111,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.500.811,00	€ 3.707.481,00	€ 3.814.795,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.129.075,00	€ 1.185.462,00	€ 1.149.092,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.457.245,00	€ 3.562.324,00	€ 3.690.518,00

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

## **Finalità perseguiti e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

### **Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

### **Motivazioni:**

In sede di revisione straordinaria si è confermata la possibilità di detenere la partecipazione, ritenendo che la società abbia una importante valenza sociale, svolgendo gran parte della propria attività nei confronti di categorie svantaggiate (minori in dispersione scolastica, persone svantaggiate, stranieri....), ove analoghe strutture private non hanno interesse o hanno difficoltà ad operare.

La società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi tra cui si evidenziano i seguenti relativi all'esercizio 2023:

- Formazione professionale a favore di persone con disabilità – fondo regionale disabili;
- Progetto regionale per donne vittima di violenza;
- Progetto pari opportunità orientative e di promozione del successo formativo nel territorio ravennate;
- Corsi per operatore socio sanitario;
- Progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati realizzati 137 progetti nei seguenti principali ambiti, articolati in una pluralità di sotto progetti, tra cui quelli sopra delineati:

- Obbligo Formativo per minori;
- Operatori Socio Sanitari;
- Disoccupati;

- Tirocini;
- Aggiornamento lavoratori occupati…

I progetti hanno coinvolto 2.184 partecipanti complessivi per un totale di 14.546 ore di formazione erogate.

Per quanto riguarda la nazionalità dei partecipanti il 58,77% è di nazionalità italiana ed il restante straniera, proveniente da 67 paesi.

Il numero dei partecipanti ai vari corsi distinto per area attività della società, evidenzia come l'attività “a mercato” sia residuale rispetto a quelle con valenza sociale e del welfare:

Tipologia	Partecipanti	%
IeFP	374	17,12%
Tirocini	177	8,10 %
Welfare	1.373	62,87%
Mercato **	260	11,90%

\*\* Comprese convenzioni con enti locali socie per gestioni scuole di musica e disegno (Ravenna, Faenza)

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

### **Sostenibilità economico - finanziaria**

La società negli ultimi 5 anni ha sempre ottenuto risultati positivi, nella considerazione anche della sua natura consortile, e la sua gestione è sempre stata in equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Per quanto riguarda il contenimento delle spese di funzionamento si evidenziano in particolare le operazioni già da anni effettuate e volte al contenimento delle spese di personale.

L'analisi dei valori delle spese di personale in rapporto al numero degli addetti ed al fatturato evidenzia quanto segue:

	2021	2022	2023
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.149.092,00	1.185.463,00	1.129.075,00
FATTURATO (ovvero valore della produzione linda)	3.814.795,00	3.707.480,00	3.500.811,00
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU FATTURATO	30%	32%	32%
VALORE AGGIUNTO	<b>1.404.712,00</b>	<b>1.513.318,00</b>	<b>1.267.052,00</b>

L'incidenza del costo del personale sul fatturato presenta valori stabili nel tempo, ed allo stesso modo il numero medio dei dipendenti nel corso degli anni non ha subito rilevanti oscillazioni, legate all'utilizzo di formatori;

L'analisi dei dati di cui sopra e dei bilanci di esercizio evidenziano, quindi, come sia sempre stato garantito l'equilibrio economico / patrimoniale.

### REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



### Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Nell'esercizio 2023, anche a seguito di alcuni rilievi della Corte dei Conti ad enti soci in relazione alla qualifica o meno della società come sottoposta al controllo congiunto da parte degli enti locali soci, è stata deliberata una modifica statutaria volta a recepire tutto quanto previsto dal D.lgs 175/2016 per le società a controllo pubblico.

Si è dato atto che già prima della modifica statutaria venivano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Come già evidenziato in relazione alla società AMR S cons. a r.l., vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e le conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (in particolare la deliberazione n.4 del 30.01.2024), gli enti locali soci hanno deciso di aderire alle sollecitazioni espresse dalla medesima Corte e di intraprendere un percorso di qualificazione della società come a “controllo pubblico”.

È pertanto stata avviata l'elaborazione di una proposta di patto parasociale per l'esercizio del controllo pubblico degli Enti locali soci, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali.

Tutti i comuni aderenti all'Unione hanno approvato il patto parasociale per l'esercizio del controllo congiunto nei rispettivi consigli comunali che si sono tenuti nel mese di novembre, ed entro il 31/12/2024, tutti gli enti soci procederanno alla sua approvazione.

Considerato quanto sin qui illustrato e considerato che il patto parasociale sarà approvato nel breve periodo, si ritiene che fin da oggi sussistano le condizioni per poter qualificare Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. consortile a r.l. come società in controllo pubblico congiunto.

Si segnala infine che i soci, pur in assenza di un patto parasociale, abbiano provveduto ad assegnare alla società obiettivi di carattere gestionale ed economico patrimoniale per gli esercizi 2025 e 2026.

## ***DELTA 2000 Soc. Cons. a R.L.***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice.

**Principale attività svolta:**

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di sviluppo. Società che opera come ente del Gruppo di Azione Locale. Società misto pubblica privata a prevalente partecipazione pubblica

**SCHEDE DI SINTESI:**

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
<b>COMUNE DI BAGNACAVALLO</b>	€ 1.806,51	0,9033
<b>COMUNE DI ALFONSINE</b>	€ 11.275,45	5,6377
<b>COMUNE DI CONSELICE</b>	€ 1.806,51	0,9033

## **Principali dati di bilancio:**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 246.809,00	€ 245.269,00	€ 241.465,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 1.542,00</b>	<b>€ 3.804,00</b>	<b>€ 1.184,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 816.772,00	€ 1.096.235,00	€ 851.803,00
SPESE DI PERSONALE	€ 277.743,00	€ 326.522,00	€ 308.582,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 766.697,00	€ 1.053.585,00	€ 818.866,00

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

#### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

#### **Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)**

#### **Motivazioni**

Società che si reputa strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali - DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. opera sul territorio some Gruppo di Azione Locale sin dal 1996.

DELTA 2000 Soc. Cons. A.R.L. è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. È pertanto detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. in collaborazione con enti pubblici e privati per la catalizzazione di risorse comunitarie e per favorire lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale. La canalizzazione sul territorio comunale dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Partenariato 2014-2020 "Italia-Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e quindi la partecipazione del Comune al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter

attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del Tusp le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del Tusp ("Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"), si è però reputato di procedere annualmente ad una analisi della società a fini conoscitivi e di trasparenza.

### **Sostenibilità economica finanziaria**

La relazione al bilancio di esercizio 2023 nella quale è contenuta anche una sezione relativa al rischio aziendale, evidenzia la sostenibilità economica e finanziaria della società, con evidenza di indici di redditività e solidità patrimoniali consoni alla natura non lucrativa ed al raggiungimento degli obiettivi per cui è costituita.

La società è strutturata in modo flessibile in rapporto all'entità e alla complessità dei progetti da gestire, nell'ultimo quinquennio:

### **REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:**



**Non  
applicabili**

### **Conclusione ed interventi da attuarsi:**

- Si ritiene che la società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP.
- La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

- Secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 6-bis TUSP (come modificato dalla L. 145/2018), le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Si rileva che il fatturato medio della società è inferiore a tale soglia ( euro 921.603).

Pur non essendo applicabile tale parametro, per espressa esclusione normativa, si rileva come il fatturato di Delta 2000 è determinato, per la quasi totalità dai contributi pubblici relativi ai progetti di sviluppo a cui partecipano i soci ed è pertanto da valutarsi in relazione ai bandi europei o regionali a cui partecipa, a favore dei propri soci.

Si ritine di non intraprendere alcuna azione, vista la natura della società quale Gruppo di Azione Locale, la cui partecipazione è espressamente ammessa ai sensi del D.lgs. 175/2016.

La normativa europea esclude che il Gal possa essere a controllo pubblico e se ciò in qualche modo si dovesse determinare Delta 2000 non potrebbe più essere beneficiario della qualifica di Gal e dei relativi fondi europei da destinare al territorio.

Il Reg. UE 1303/2013 prevede infatti che un partenariato locale, per essere Gruppo di Azione Locale (GAL) debba avere le seguenti caratteristiche:

- essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32),
- Nei GAL a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32)
- almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34)

Da ciò emerge che il Gal pur prevedendo soci pubblici non può poi consentire loro di avere il controllo, ed anzi nell'organo amministrativo di Governo le decisioni devono essere sempre assunte con il voto di maggioranza dei consiglieri espressione del partenariato privato. Tali condizioni sono tutte rispettate nel Gal Delta 2000 ove il CDA è composto da 5 membri di cui solo 2 indicati dal partenariato pubblico e delibera sempre a maggioranza privata.

Il GAL è quindi una struttura di derivazione europea - Reg. (UE) n. 1303/2013 e si configura come un partenariato locale che assume personalità giuridica di diritto privato. Ai sensi del disposto del suddetto Reg. UE, il GAL garantisce a livello decisionale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32) e che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non

Il GAL non esercita alcuna attività economica e non si sostiene con i fondi dei soci, ma è uno strumento per l'ascolto del territorio, per la progettazione strategica e per l'erogazione di fondi di derivazione europea al territorio di riferimento.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati, si prevede di mantenere la partecipazione societaria senza alcuna azione necessaria.

## ***LEPIDA S.c.p.A.***

**Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):**

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

**Principale attività svolta:**

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra o La società Lepida S.p.a., è società in house, e svolge le seguenti principali attività:

- 1) la realizzazione, e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna;
- 2) Attività di data center per le pubbliche amministrazioni;
- 3) Servizi diversi, quali servizi per identità digitale (federa/spid), piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione;
- 4) Per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti svolge la funzione di responsabile della protezione dei dati GDPR.

## SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione diretta</i>	<i>Valore %</i>
<b>UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI LUGO</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI FUSIGNANO</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI BAGNACAVALLO</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI SANT'AGATA</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI BAGNARA</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI CONSELICE</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI MASSA LOMBARDA</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI ALFONSINE</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>COMUNE DI COTIGNOLA</b>	€ 1.000,00	0,001431
<b>TOTALE COMUNI UNIONE</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>0,01431</b>

## **Principali dati di bilancio:**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00
CAPITALE NETTO	€ 74.354.587,00	€ 74.125.434,00	€ 73.841.727,00
UTILE/PERDITA	<b>€ 226.156,00</b>	<b>€ 283.704,00</b>	<b>€ 536.895,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 74.931.690,00	€ 72.828.128,00	€ 68.184.400,00
SPESE DI PERSONALE	€ 28.896.122,00	€ 28.626.613,00	€ 27.012.018,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 74.747.937,00	€ 72.717.608,00	€ 67.672.654,00

In data 12/10/2018 l'assemblea dei soci di Lepida S.p.a., nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse, ha deliberato la fusione per incorporazione con contestuale trasformazione in società consortile per azioni far Lepida S.p.a. e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione ha avuto effetto a partire dall'01/01/2019 ed il capitale sociale si è incrementato ad € 69.881.000.

## **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

### **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

**Articolo 4 D.lgs 175/2016:**

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

### **Motivazioni**

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguitamento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) **la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna** istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) **l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico**, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. “Agenda digitale” della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

La società è indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D. Lgs 259/2003).

La trasformazione della società da società per azioni a società consortile, è più consona alla natura di società strumentale agli enti soci, e consente, tra l'altro un risparmio di costi per i servizi resi, in relazione al fatto che i servizi resi ai consorziati sono in esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972.

La società ha sempre ottenuto risultati economici positivi e rispettato gli equilibri economici e finanziari ed attuato politiche di contenimento delle spese di funzionamento su indirizzo degli enti locali soci.

## REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

### Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società ai sensi del D.lgs 175/2016, può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni. Non si rilevano interventi di razionalizzazione necessari, alla luce anche dei risultati economici conseguiti e della solida situazione patrimoniale e finanziaria.